

STATUTO

**SID (SERVIZI INFERMIERISTICI
DOMICILIARI) SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GROTAMINARDA AV VIA
FONTANELLE 45/47

Numero REA: AV - 114597

Codice fiscale: 01966490649

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società cooperativa a responsabilità limitata denominata "SID (Servizi Infermieristici Domiciliari) -Società Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS".

La cooperativa ha sede nel Comune di Grottaminarda all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. Sedi secondarie è in Sturno alla via Trento n.19 .

Potranno essere istituite, su deliberazione dell'assemblea dei soci, sedi secondarie, succursali, agenzie anche altrove.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilatrentacinque (2035) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

OGGETTO

"Art.3) (Oggetto sociale)

Scopo della cooperativa, che non ha fini di lucro, é quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione delle attività previste dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, e quindi le attività previste dalle lettere

a) e b), del citato articolo 1, secondo quanto anche indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 153 del 8/11/1996.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c., la cooperativa sociale è considerata società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c..

La società può operare anche con terzi.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

L'attività svolta dalla società per il perseguimento degli scopi mutualistici, ha per oggetto la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1), lettera a) della L. 381/91) come anche l'eventuale svolgimento di attività di servizi diversi dai precedenti quando finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (art. 1), lettera b) della L. 381/91).

Più precisamente, le attività di servizi di cui alla lett. b), art. 1), della L.

381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a), art. 1), della L.381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi e purché il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e nell'ulteriore rispetto di quanto precisato nel proseguo di tale articolo.

Quindi, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art.1), della L.381/91, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa, tramite i propri soci, in possesso di adeguati requisiti professionali, si propone di

- svolgere servizi sanitari a privati bisognosi, sia presso il proprio domicilio, sia presso ospedali, case di cura, case di riposo;

- di fornire beni e servizi sanitari e sociali, in particolare infermieristici, prestazioni mediche di medicina generale e specialistica a mezzo professionisti all'uopo abilitati;

- costruire, organizzare e gestire Centri diurni, case famiglia, case protette, case di accoglienza per anziani, handicappati, tossicodipendenti e malati di mente (ed attività di riabilitazione in strutture residenziali e diurne per soggetti con disagio mentale e persone con disagi familiari, donne e bambini che hanno subito violenze in ambito familiare);

- organizzare e gestire centri di accoglienza e recupero per immigrati, anche extracomunitari, e disbrigare tutte le relative e connesse pratiche burocratiche;

- svolgere per conto terzi pratiche previdenziali o assistenziali inerenti alla richiesta ed al rilascio di documenti e certificazioni, alla presentazione

presso Uffici pubblici o privati di domande, istanze, ricorsi anche in relazione a prestazioni farmaceutiche;

-assistenza infermieristica e sociale a bambini handicappati, sia scolastica che a domicilio,

-svolgere il servizio di trasporto per alunni in età scolare e prescolare, nonché accompagnamento e custodia degli stessi;

-organizzazione e gestione di Call Center, la fornitura di servizio informazioni, socio sanitarie e amministrative varie 24 ore su 24 ore, gestiti in proprio o per conto terzi;

-organizzazione, gestione di Centrali Operative per telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, telemedicina;

-istituzione di centri riabilitativi ed educativi diurni e notturni a valenza educativa;

-gestione di laboratori educativi e ricreativi;

-organizzare e gestire case di cura e di riposo per anziani, centri di accoglienza e recupero per malati mentali e tossicodipendenti;

-effettuare l'assistenza all'anziano in tutte le forme sanitarie, sociali e culturali al fine di favorirne il reinserimento, il mantenimento e l'integrazione sociale, in collaborazione o non in collaborazione con Enti pubblici e privati o consorzi tra essi;

-svolgere il disbrigo di pratiche sanitarie amministrative per conto terzi;

-fornire informazioni inerenti i servizi sanitari, pubblici e privati;

-effettuare la consegna di farmaci a domicilio per conto terzi;

-svolgere servizi di trasporto e accompagnamento di persone e cose di persone bisognose e di ausili protesici;

- svolgere servizio di consultorio sanitario medico-infermieristico, con numero telefonico funzionante ore 24 su 24, con servizio di Pronto Soccorso Infermieristico;
- fornire assistenza infermieristica socio-sanitaria diurna e notturna presso il domicilio di privati o su richiesta, presso strutture ospedaliere e assistenziali in genere;
- svolgere il servizio di trasporto di prelievi organici-biologici e batteriologici nonché il trasporto di infermi e servizio di autoambulanza;
- servizio di assistenza infermieristica a manifestazioni in genere (sagre, fiere, convegni, avvenimenti sportivi);
- organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale ad oggetto informazioni sanitarie in genere;
- stipulare, per le attività di cui innanzi, convenzioni con Comuni, Ospedali, Cliniche ed Enti pubblici e privati, nonché con tutte le strutture assistenziali in genere;
- concorrere alla finalizzazione ed attuazione di progetti regionali e nazionali di prevenzione, recupero e reinserimento di handicappati, predisponendo progetti, studi e ricerche;
- favorire la formazione professionale dei propri soci e non soci mediante la frequenza di corsi organizzati da Regioni, Enti Pubblici o dalla cooperativa stessa, tramite lezioni e conferenze con contenuti educativi e informativi, allo scopo di elevare le prestazioni che tutti i soci svolgeranno presso Enti locali e pubblici;
- curare pubblicazioni di riviste e opuscoli di carattere informativo e sanitario;

- svolgere servizio di sorveglianza dell'ambiente per la prevenzione di malattie infettive;

- effettuare studi e ricerche sanitarie sul territorio;

- organizzare e gestire centri medici specialistici e polivalenti;

- organizzare e gestire servizi socialmente utili, quali scuole materne, asili nido, impianti polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport, nonché parchi e verde attrezzato, centri sociali, biblioteche pubbliche e private;

Altresì, con riferimento ai servizi di cui alla lett. b), art.1), della L.381/91 e nei limiti ed alle condizioni sopra indicate, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà svolgere attività che siano funzionali all'erogazione dei servizi socio-sanitari ed educativi di cui sopra, tassativamente, nessuno escluso; tali attività potranno essere gestite se finalizzate all'inserimento di persone socialmente svantaggiate come indicate nell'art. 4 della L.381/91 e purché, a giudizio dell'organo amministrativo, tali persone svantaggiate abbiano comunque una sufficiente attitudine al lavoro e che la presenza di "altri" soci sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività.

Tali attività potranno riguardare:

- la disinfezione e disinfestazione di locali pubblici e privati;

- gestione di attività artigianale, commerciale, a favore di disabili;

- attività di orientamento, di formazione iniziale, superiore, continua, e di educazione degli adulti, di formazione finanziata e autofinanziata, di formazione di categorie speciali in tutti i settori;

- servizio mensa, pulizia locali con proprie convenzioni, lavanderie e stirerie;

- interventi nel campo del turismo per giovani ed anziani, contribuendo alla gestione di soggiorni e campeggi con Enti Pubblici o consorzi tra essi;
- intervenire nella gestione di centri storici.
- Organizzazione di eventi, convegni, meetings, segreteria organizzativa pre e post congresso, supporto amministrativo, studio della location, studio e realizzazione grafica (brochure, locandine, materiale congressuale), consulenza e accreditamento dei crediti formativi, allestimenti tecnici (stand, videoconferenze, impianti per traduzioni simultanee), allestimento spazi espositivi, transfer, servizio Catering (coffee break, pranzi e cene di gala), Allestimento Stand, Gestione e prenotazioni alberghiere, Realizzazione gadgets, sviluppo e pianificazione di campagne pubblicitarie ed inaugurazioni su misura;
- Studio e creazione grafica, Stampa piccoli e grandi formati (brochure, locandine, manifesti di diverso formato), Distribuzione materiale pubblicitario;
- Animazione per eventi (clown, trampolieri, artisti da strada);
- Allestimento e organizzazione eventi;
- Servizi di assistenza e supporto ai centri per l'impiego;
- Attività di servizi alle imprese ed agli enti pubblici.
- Servizi nel settore della formazione, in particolare: organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale ad oggetto informazioni sanitarie in genere; di attività di orientamento, di formazione iniziale, superiore, continua, educazione degli adulti, di formazione finanziata e autofinanziata, di formazione di categorie speciali in tutti i settori.
- Promuovere la formazione professionale dei propri soci e non soci

mediante la frequenza di corsi organizzati da Regioni, Enti Pubblici, o dalla Cooperativa stessa, tramite lezioni e conferenze con contenuti educativi e informativi, allo scopo di elevare le prestazioni che tutti i soci svolgeranno presso enti locali e pubblici

-Organizzazione e coordinamento di corsi di formazione e aggiornamento professionale obbligatoria e facoltativa con rilascio certificazioni crediti, anche a distanza ed in simultanea attraverso supporti informatici (a titolo esemplificativo, corsi RES, FAD);

-Organizzazione, coordinamento e gestione di workshop, seminari, corsi teorici e pratici anche all'interno di congressi e convegni;

-Organizzazione di lavori di gruppo, esercitazioni, role playing, simulazioni, ecc., il tutto anche attraverso forma di trasmissione a distanza;

-Organizzazione, coordinamento e gestione di training individualizzato (FSC), gruppi di miglioramento;

-Organizzazione, coordinamento e gestione di attività di ricerca programmate da Provider accreditato e non;

-Organizzazione, coordinamento e gestione di autoapprendimento senza tutoraggio con preparazione di materiali, sistemi di supporto e verifiche attraverso processi di valutazione;

-Organizzazione, coordinamento e gestione di autoapprendimento con tutoraggio con preparazione di materiali, sistemi di supporto e verifiche attraverso processi di valutazione;

-Organizzazione, coordinamento e gestione di docenze, tutoring per training individualizzati oppure di aula, coordinamento di attività di FSC, di gruppi di lavoro, di studio, miglioramento qualità, tutoring per tirocini di

valutazione e/o obbligatori.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, assumere convenzioni, appalti e gestioni di servizi -nei propri settori operativi da qualunque Ente od Organismo, pubblico e privato; nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, quindi fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie e connesse alle attività sociali;

b) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La cooperativa potrà richiedere ed utilizzare provvidenze (particolarmente quelle per la concessione di agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno) disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione o da Enti locali, nonchè finanziamenti e contributi disposti da Enti ed organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Società ha, altresì, lo scopo di realizzare continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali ai propri soci.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle

vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI

Art.4 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come soci esclusivamente coloro che siano in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti richiesti per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, anche se non esercitano attività nei settori specifici in cui opera la società, che comunque accettino lo statuto della stessa e che si uniformino alle deliberazioni degli organi della cooperativa prese in conformità della legge e dello statuto.

Sono ammessi come soci anche tecnici nella misura stabilita dalla legge.

In nessun caso potranno essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese ed attività identiche od affini a quelle esercitate dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, o vi abbiano interessenza diretta.

Art.5 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di

Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere :

- a)l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b)l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5;
- c)la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d)la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli artt. 30 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale;
- e)il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Art.6 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, tutti i soci hanno l'obbligo di sottoscrivere almeno una quota di capitale e di versarne l'importo con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Essi sono tenuti altresì all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, a versare le quote su tutte le spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali ivi comprese quelle eventualmente anticipate per l'acquisizione delle aree e per la costruzione dei fabbricati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire a carico dei soci una quota

mensile od annua per le spese di amministrazione.

Il nuovo socio ammesso deve versare altresì una quota di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art.7) (Parità di diritti tra soci)

Tra tutti i soci, indipendentemente dai modi e dai tempi di partecipazione alla società, vi è piena parità di diritti e di doveri.

Art.8 (Quote)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale di Euro duemila cadauna.

Ciascun socio non può avere una quota superiore ai limiti di legge.

La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota o, anche in parte, deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art.6.

L'acquirente subentra nel rapporto mutualistico dell'alienante.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti gli Arbitri.

Art.9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art.10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre

che nei casi previsti dalla legge:

a) nei confronti del socio che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) nei confronti del socio che, abbia stipulato l'atto notarile di intestazione dell'alloggio e definito i rapporti mutualistici con la società.

c) nei confronti del socio che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci che ineriscono il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trentacinque giorni per adeguarsi;

d) nei confronti del socio che, previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore della quota sottoscritta o nei pagamenti deliberati dagli organi sociali della Cooperativa ;

e) nei confronti del socio che, in qualunque modo, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art.11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art.12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art.12 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto alla liquidazione della quota.

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.10 sub n.1 oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale della quota o delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art.13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso della quota o delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art.14 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati.

a) ASSEMBLEA

Art.15 (Convocazione)

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione. Nell'avviso di convocazione può essere fissata per altro giorno per la seconda adunanza, qualora la prima vada deserta.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno tre giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art.2364, comma 2, c.c., entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente

costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art.16 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria può inoltre essere convocata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art.17 (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art.2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta (90) giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c. fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di cinque, anche nel rispetto dell'art. 2539 c.c.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzodel proprio

ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ai sensi dell'articolo 2358, ultimo comma, del Codice Civile, il consiglio di amministrazione può stabilire che il voto per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata A/R alla cooperativa la propria dichiarazione di voto scritta in calce al documento di convocazione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino né ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Art.18 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione,

ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art.19 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art.20 (Consiglio di amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione

composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora non vi provveda l'assemblea.

Art.21 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. , dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,

effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art.22 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.23 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art.24 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

Art.25 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

c) COLLEGIO DEI SINDACI

Art.26 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

d) IL CONTROLLO CONTABILE

Art.27 (Controllo contabile)

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga

comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato

ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.28 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal

codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) l'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori; è comunque esclusa la possibilità di distribuire le riserve indivisibili ai soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art.29 (Vantaggio mutualistico e Ristorni)

Il vantaggio mutualistico dei soci viene determinato come risparmio di spesa applicando una riduzione del costo dei beni e servizi acquisiti dal socio nel momento dello scambio mutualistico attuato con il socio stesso.

In aggiunta a ciò il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma e da predisporre a cura degli amministratori: in particolare, il regolamento

definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno, in relazione alla loro effettiva partecipazione ad un programma edilizio in corso.

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal medesimo regolamento, i contratti di prenotazione (o gli atti di adesione al piano finanziario), concernenti un determinato programma edilizio, possono prevedere che, qualora la cooperativa consegua avanzi di gestione dal programma edilizio stesso, una quota parte di questi possa essere ripartita agli stessi soci a titolo di ristorno.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio.

Per quanto qui non specificato in ordine alla distribuzione degli utili netti si richiama la vigente normativa al riguardo di cui all'art.2536 c.c., così come stabilito dall'art.8 della citata legge 31 gennaio 1992 n.59.

Sia il fondo di riserva legale che il fondo di riserva straordinaria devono considerarsi indivisibili e pertanto non potranno essere distribuiti tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VI

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

Art.30 (Clausola di Conciliazione)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci

medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità

dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da Confcooperative.

Art.31 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.32, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti;
- d) la clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art.32 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro quindicimila (E.15.000,00).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto

della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art.10 e seguenti c.p.c. ;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile;

c) gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n.5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35, comma 2, D.Lgs n.5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti interessate.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le

spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della relativa procedura.

Art.33 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.34 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.35 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

In caso di controversie, decide il Ministero del Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la Cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.36 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Il Consiglio di Amministrazione, comunque, dovrà ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 142/01 come modificata dalla legge 14.2.2003, n.30, art.9, elaborare un regolamento interno per la regolamentazione dei rapporti di lavoro fra la cooperativa di lavoro e i soci, il quale dovrà essere approvato dalla assemblea dei soci, tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 10.09.2003, n.276.

Art.37 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle cooperative", a norma dell'art.2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmato: Antonio Forgione, Massimo Giordano, segue sigillo.

Imposta di bollo assolta ALL'ORIGINE AI SENSI DEL D.M. DEL
22/02/2007.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su

supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 del D.LGS N 82/2005 che si

trasmette ad uso registro imprese. ATTO REGISTRATO PRESSO

L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI ARIANO IRPINO IN DATA

9/4/2018

>>